

L'Interpello 2/2018 della Commissione per gli interPELLI in materia di salute e sicurezza sul lavoro (articolo 12 del D.Lgs 81/2008), vuole estendere a tutti i medici del Dipartimento di Prevenzione l'interdizione allo svolgimento dell'attività di medico competente in ALPI.

La commissione per gli interPELLI in materia di salute e sicurezza sul lavoro, istituita ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs 81/2008, in risposta ad un quesito sollevato dalla Direzione Regionale Salute e Politiche sociali della Regione Lazio sulla corretta interpretazione dell'articolo 39, comma 3. Del decreto legislativo n. 81/2008, che prevede che: *"il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente"*, ha espresso il parere che *"in considerazione della natura polifunzionale del Dipartimento di Prevenzione, il disposto dall'articolo 39, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, debba ritenersi applicabile a tutte le strutture che compongono il citato Dipartimento ed a tutto il personale ad esso assegnato, indipendentemente dalla qualifica rivestita"*.

Il parere si pone in totale discontinuità con l'applicazione prevalente, omogeneamente applicata su tutto l'ambito nazionale, che ha considerato, fino ad oggi, l'interdizione limitata ai soli dipendenti assegnati agli uffici che istituzionalmente svolgono attività di vigilanza nell'ambito della sicurezza del lavoro.

Il parere desta non poche perplessità. Preliminarmente si rileva che la Commissione di cui all'articolo 12 del D.Lgs 81/2008 si è espressa su argomenti e normative che esulano dal suo ambito di competenza che è strettamente limitato a *"quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro"*. L'attività libero professione dei Dirigenti del SSN, compresi quelli del Dipartimento di Prevenzione, si deve svolgere secondo quanto previsto dall'art. 15-quinquies, comma 3 del D.Lgs. 502/1992, ed è soggetta al controllo delle Regioni ai sensi dell'articolo 22-bis del decreto legge 223/2006, e trova la sua specifica e dettagliata disciplina nei regolamenti aziendali, adottati in contrattazione sindacale decentrata, in ossequio alle indicazioni dei CC.NN.LL. e delle linee guida regionali. Ugualmente la commissione, nell'attribuire la titolarità delle funzioni di vigilanza al Dipartimento Prevenzione nella sua totalità e non già alle strutture complesse che lo si esprime sulla natura giuridica e organizzativa e del Dipartimento di Prevenzione che è normata dal D.LGs 502, ma che comunque attiene alla autonomia normativa delle singole regioni e trova specifiche applicazioni nei singoli atti aziendali delle singole ASL. Il parere appare infondato anche nel merito. Le funzioni e le competenze che i LEA assegnano al Dipartimento di prevenzione pur albergando tutte nell'ambito della vasta cultura della prevenzione, necessitano di saperi, capacità e abilità proprie di discipline e professioni differenti e, pertanto, pur riuniti un'unica macro-area dipartimentale sono necessariamente collocate in autonome articolazioni, distinte sulla base delle specifiche competenze e delle capacità professionali e quindi scandite per disciplina. Ed è, pertanto, di tutta evidenza che le funzioni di vigilanza devono trovare collocazione, non già nel dipartimento, macrostruttura di coordinamento e integrazione, ma nelle specifiche unità operative, complesse, come individuate dagli atti di autonomia aziendale. È, altresì evidente che sono moltissimi i medici del Dipartimenti di Prevenzione che non svolgono attività di vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro, o qualsiasi altri genere di vigilanza (per esempio: vaccinazioni, screening, promozione della salute, sorveglianza delle malattie infettive), non possono essere penalizzati per la sola appartenenza al Dipartimento. Per altro le attività libero professionale dei dirigenti medici del SSN sono esercitate previa autorizzazione delle Direzioni Aziendali, che sembrano essere la sedi più idonee alla

congrua valutazione delle situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, non già sulla base di astratte e generiche affermazioni di principio, ma in relazione alle concrete e ben conosciute situazioni aziendali. Peraltro, il personale di vigilanza sulla sicurezza ed igiene del lavoro è soggetto a nomina prefettizia su proposta della regione ai sensi dell'articolo 21 della legge 833/78 a differenza del restante personale che svolge compiti di vigilanza nell'ambito del DP su altre materie, di nomina aziendale. Questa specifica nomina individua precisamente chi svolge questa attività, che è preclusa agli altri. Pertanto è solo nei confronti di questi che vale il divieto.

Purtroppo alcune aziende, sulla base di quanto espresso nel parere in questione, stanno procedendo alla revoca delle autorizzazioni all'esercizio dell'ALPI concesse.

Riteniamo che tali provvedimenti siano assolutamente ingiustificati e prematuri e auspichiamo un intervento del Ministero della salute o della conferenza Stato Regioni, che faccia chiarezza sulla questione in modo da evitare l'avvio di numerosi contenziosi. Il tema dell'eventuale incompatibilità allo svolgimento delle libere professione da parte dei dirigenti medici che svolgono attività di vigilanza è un tema complesso e delicato che ha però la sua sede naturale, ed istituzionale, di trattazione a livello di confronto sindacale.

La FASSID (si allega [la nota inviata dal Coordinatore Nazionale](#)) ed altre sigle sindacali della Dirigenza del SSN si stanno attivando e presso il Ministero e le Regioni con la richiesta di urgenti disposizioni affinché siano mantenute in essere tutte le autorizzazioni all'esercizio della ALPI, concesse e rilasciate dalle aziende in base alla regolamentazione aziendali vigenti, non procedendo alla revoca o alla sospensione delle stesse solo sulla base del parere espresso dalla Commissione di cui all'art 12 del d.lgs 81/2008, che non è competente sull'argomento dell'esercizio delle Libera professione, in attesa che la questione sia oggetto di confronto sindacale in sede di rinnovo del CCNL.